



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

DECRETO N. 8

OGGETTO:	OBBLIGO DI UTILIZZO DI POSACENERE CON SABBIA FUORI DAGLI ESERCIZI PUBBLICI. LOTTA ALLA "CICCA SELVAGGIA"
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale è da tempo impegnata nelle campagne a favore dell'ambiente nelle sue più svariate forme a tutela dell'immagine e del decoro della città;
- La stessa intende far fronte al fenomeno delle strade perennemente sporche di mozziconi di sigaretta che, oltre a dare ai cittadini un senso di trascuratezza e sporcizia, nondimeno provoca notevoli danni alla salute dei cittadini;
- Uno studio recente condotto dalla A.S.L. ha messo in luce il problema che è sempre esistito ma che è stato trascurato e cioè che le cicche delle sigarette sono pericolose per l'ambiente e la salute quanto i rifiuti industriali;
- Dette cicche contengono numerose sostanze tossiche quali, ad esempio, la Nicotina, il Polonio 210, Composti organici volatili, Gas Tossici, Catrame e condensato e Acetato di cellulosa ecc;

Considerato che:

- Alla luce di tale studio l'Amministrazione Comunale intende limitare, per quanto possibile, gli effetti nocivi causati dall'abbandono delle cicche di sigarette per le strade ed il relativo danno ambientale e sociale;
- La prima ed efficace azione contro tale problematica è quella di far posizionare, davanti agli esercizi pubblici, dei posacenere contenenti sabbia al fine di portare l'utenza al pieno utilizzo degli stessi evitando l'incontrollato abbandono delle cicche sulle strade;

- I titolari degli esercizi pubblici (quali a titolo esemplificativo ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, pub, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, esercizi di pubblico trattenimento e/o svago, sale da gioco, sale da ballo, locali notturni, ed esercizi similari) avranno tempo di attrezzarsi di posacenere fino alla data del 31.07.2011;

Visto l'art. 50 del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

a tutti i titolari di pubblici esercizi (*quali a titolo esemplificativo ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, pub, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, esercizi di pubblico trattenimento e/o svago, sale da gioco, sale da ballo, locali notturni, ed esercizi similari*) che operano nel territorio comunale, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, di dotarsi durante l'orario di apertura di adeguati posacenere contenenti sabbia, da collocare esternamente all'ingresso del proprio esercizio. In presenza di due o più pubblici esercizi attigui e/o vicinali sarà possibile condividere uno stesso posacenere, il quale dovrà essere però collocato entro 5 metri da ogni singolo esercizio interessato.

AVVERTE CHE

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una **sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00)** ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. n.267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50 (eurocinquanta), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nonché previa notifica a tutti gli esercizi pubblici.

A norma della Legge 241/90 si rende noto il Responsabile del Procedimento è l'ing. Casciaro Giacinto responsabile della Sezione Ecologia - Ambiente, Via Marconi n.2 tel: 080/9936329; fax: 080/9936333.

Gli Agenti di Polizia Municipale, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

INFORMA

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Puglia- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.24/11/1971, n° 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

Il Sindaco
Avv. Antonio Baccellieri